



Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca

[D.R. n. 598/2022 del 4 aprile 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 97/2021 del 22 gennaio 2021 - Modifica](#)

[D.R. n. 410/2019 del 1° marzo 2019 - Modifica](#)

[D.R. n. 367/2018 del 1° marzo 2018 - Modifica](#)

[D.R. n. 1561/2017 del 7 novembre 2017 - Modifica](#)

[D.R. n. 696/2017 del 17 maggio 2017 - Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali sui corsi di dottorato

Articolo 1

Finalità

1. L'Università di Pisa offre corsi di dottorato di ricerca con l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti di alta formazione di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare.
2. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Accreditamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca e hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.
2. La procedura e i requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi sono disciplinati dalla normativa vigente (Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, di seguito DM).

Articolo 3

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Pisa è formulata da un gruppo di docenti e presentata da uno o più dipartimenti di Ateneo congiuntamente.
2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata con i seguenti soggetti (art. 3, c. 2, DM):

- a) altre Università italiane o estere;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di Alta formazione artistica, museale e coreutica, accreditate dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività didattiche comuni come previsto dalla normativa vigente.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato accademico, l'istituzione di un corso di dottorato in base all'esame delle qualità scientifiche e organizzative della proposta, sentito il Nucleo di valutazione interna dell'Ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dall'art. 2 e dal presente regolamento.
- 4.bis Nel rispetto delle indicazioni fornite da ANVUR, la valutazione delle qualità scientifiche e organizzative della proposta deve comprendere l'accertamento della conformità del percorso dottorale agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione superiore (EHEA).
5. La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula, che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti (art. 6, c. 2, DM);
 - b) il numero massimo di allievi annualmente iscrivibili;
 - c) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, compresa l'eventuale articolazione in curricula;
 - d) la struttura del corso con riferimento ai Dipartimenti concorrenti e all'eventuale partecipazione, in forma associata, di uno o più dei soggetti di cui al comma 2;
 - e) gli organi del corso come individuati e disciplinati al successivo art. 6;
 - f) il dipartimento cui il corso di dottorato afferisce amministrativamente;
 - g) la dichiarazione del rispetto dei requisiti per l'accreditamento, fatta eccezione per gli aspetti riguardanti la disponibilità di borse o finanziamenti equivalenti.

Articolo 4

Attivazione e posti disponibili

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle motivate richieste del dipartimento sede amministrativa e previo parere favorevole del Senato accademico, delibera annualmente l'attivazione dei corsi di dottorato. L'attivazione è subordinata all'accreditamento dei corsi stessi.
2. Sono determinati annualmente dagli organi accademici, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente (art. 4, c. 1, lett. b, DM), il numero delle borse di studio ed eventuali altre forme di finanziamento di cui all'art. 12.

3. L'attività dei corsi di dottorato, inizia il 1° novembre del primo anno e termina il 31 ottobre dell'ultimo anno, salvo diversa determinazione del Collegio dei docenti, approvata dagli organi.

Articolo 5

Regolamento interno del corso

1. I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contenute nel presente regolamento, disciplina:

- a) la tipologia delle prove di ammissione e i punteggi minimi per il loro superamento;
- b) i diritti e doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto dal presente Regolamento, assicurando la parità di trattamento dei dottorandi dell'Ateneo;
- c) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento;
- d) i criteri di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei docenti;
- e) nell'ipotesi di articolazione in curricula, l'eventuale modalità di individuazione di un Responsabile scientifico.

2. Il regolamento interno del corso può inoltre prevedere disposizioni in materia di attività didattica scientifica.

3. Il regolamento, proposto dal Collegio dei docenti e deliberato dal dipartimento sede amministrativa del corso, deve essere approvato con delibera dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente (art. 6, DM). Il regolamento del corso può prevedere l'istituzione di una Giunta, definendone la composizione e i compiti delegati dal Collegio dei docenti.

2. Il Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è formato da almeno dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La composizione e le funzioni del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente (art. 4, c. 1 e art. 6, DM) e dal presente regolamento. Per ciascun ciclo di dottorato, la composizione del Collegio dei docenti è deliberata annualmente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno del corso, dal Collegio stesso che valuta il possesso dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 4 e 6, DM). In particolare il Collegio ha fra i suoi compiti:

- a) proporre al dipartimento sede amministrativa del corso il regolamento interno del corso;
- b) programmare l'attività formativa e di ricerca del corso;
- c) definire la procedura di ammissione al corso, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria non previsti nel bando di concorso e alle ammissioni in soprannumero;
- d) valutare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi;
- e) escludere i dottorandi dal corso, a causa di giudizio negativo nella verifica annuale, previa acquisizione del parere motivato del supervisore, obbligatorio e non vincolante;
- f) autorizzare lo svolgimento delle attività compatibili con la frequenza del dottorato ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento;

g) autorizzare le eventuali proroghe e/o sospensioni del corso di cui al successivo art. 16 (art. 8, c. 6, 7, 8 e 9, DM);

h) proporre al dipartimento sede amministrativa del corso l'attivazione annuale del dottorato e la previsione del numero di posti, nonché la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2.

3. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore il quale:

a) è eletto dal Collegio dei docenti con le modalità previste nello Statuto di Ateneo per l'elezione dei presidenti dei corsi di studio. Al fine dell'avvio delle procedure annuali di accreditamento (o verifica dei requisiti) presso il MUR relative ai corsi di dottorato di ogni ciclo, in deroga all'art. 49, comma 3, del suddetto Statuto, le elezioni per il rinnovo della carica possono essere effettuate sin dal mese di febbraio dell'anno di scadenza del mandato del Coordinatore uscente, che terminerà comunque il proprio mandato alla data della scadenza annuale;

b) deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia (art. 4, c. 1, lett. a, punto 3, DM);

c) è eletto tra i professori del Collegio di prima fascia a tempo pieno. In caso di motivata indisponibilità, anche per rinuncia alla carica o mancata elezione in ogni turno dei professori di prima fascia, il Coordinatore è eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno appartenenti al Collegio in possesso dei requisiti di cui al precedente punto b) (art. 6, c. 6, DM);

d) è nominato dal Rettore;

e) dura in carica tre anni accademici con possibilità di rielezione per non più di due volte consecutive;

f) può designare come Vicecoordinatore, con proprio provvedimento, un professore o ricercatore a tempo indeterminato che sia membro del Collegio. Il Vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il Coordinatore eletto appartenga all'Università di Pisa;

g) può disporre con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che siano di competenza del Collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile

3.bis La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale (art.6, c. 6, DM).

4. In particolare, sono compiti del Coordinatore:

a) rappresentare il corso di dottorato verso l'esterno, nei confronti degli altri organi di Ateneo e nei rapporti con il dipartimento di afferenza amministrativa;

b) convocare e presiedere il Collegio dei docenti;

c) assegnare a ciascun dottorando, sentito il Collegio, un supervisore che lo supporti nelle attività di ricerca;

d) redigere la scheda annuale dell'anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato e dei dottorandi nel rispetto della normativa nazionale (art. 14, DM);

e) dare opportuna comunicazione e diffusione della programmazione didattica annuale del corso di dottorato;

f) autorizzare lo svolgimento delle attività di ricerca presso Istituzioni di elevata qualificazione, sentito il supervisore.

5. Possono far parte del Collegio dei docenti (art. 4, c. 1, lett. a, punto 1, DM):

a) professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

b) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato senior di Università o ricercatori di enti pubblici di ricerca con qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

c) nel caso di dottorati associati con enti pubblici di ricerca, ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di tali enti;

d) esperti non in quiescenza, non appartenenti a Università ed enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

I componenti del Collegio appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. Il Collegio deve essere costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia; gli esperti possono far parte del Collegio nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio.

I soggetti interessati a far parte del Collegio dei docenti devono farne esplicita richiesta al Collegio stesso per la relativa approvazione, previa comunicazione al dipartimento di appartenenza (limitatamente per i docenti dell'Ateneo) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza italiano che ne rilascia il nulla osta. Per i professori e i ricercatori dell'Ateneo, la partecipazione al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata, in conformità alla normativa vigente, al nulla osta da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il dipartimento di appartenenza.

6. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio solo ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e quelli di interesse nazionale (art. 6, c. 4, DM).

7. Fanno parte del Collegio, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi (art. 12, c. 8, DM), due rappresentanti eletti dagli iscritti al corso e scelti fra i dottorandi del corso stesso. Per le modalità di votazione, si rimanda alle norme previste nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo quanto alle elezioni della rappresentanza dei dottorandi nei consigli di dipartimento. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

8. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide secondo le modalità di cui all'art. 51 dello Statuto di Ateneo e all'art. 114-bis del Regolamento generale di Ateneo, come attuato da apposito Regolamento di Ateneo. I componenti possono partecipare alle riunioni anche in modalità telematica.

9. Nel caso in cui un componente sia assente non giustificato per tre sedute consecutive o sia assente dalle stesse per un anno accademico, decade dalla funzione di membro del Collegio.

PARTE II Ammissione

Articolo 7 Requisiti di accesso

1. L'ammissione al dottorato, con borsa e senza borsa, avviene sulla base dei requisiti e con la procedura previsti dalla normativa vigente (art. 8, DM) e dal bando.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'accesso al corso (laurea magistrale o idoneo titolo di studio conseguito all'estero), pena la decadenza dall'ammissione, entro la data di inizio del corso di dottorato di cui all'art. 4, c. 3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 per i dottorandi sovranumerari.
3. Il Collegio del corso di dottorato potrà prevedere eventuali requisiti specifici di ammissione da indicare nel bando di concorso.

Articolo 8 Bando di concorso

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica a seguito della quale viene formata una graduatoria di merito (indicando sia i vincitori, sia gli eventuali idonei). È comunque possibile, su delibera del Collegio, bandire selezioni specifiche per la formazione delle relative graduatorie nei seguenti casi:

- a) per ciascun curriculum del corso;
- b) per tema/progetto;
- c) per contratto/i in caso di alto apprendistato con impresa finalizzato alla formazione del dottorato, anche industriale, di durata pari a quella del corso.

Nei casi b) e c), possono essere previsti nel bando ulteriori requisiti di abilitazione e di studio motivati dal particolare tema di ricerca e su approvazione del Collegio del corso.

d) per i casi nei quali siano richiesti ai candidati particolari requisiti sulla base di progetti dottorali finanziati, in tutto o in parte, da soggetti esterni all'Ateneo e approvati dagli organi accademici dell'Università di Pisa.

e) per i casi in cui una quota di posti sia riservata a studenti laureati in università estere.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 8, c. 2, DM), è emanato con decreto rettorale. Il bando, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 8, DM), deve indicare:

- a) i criteri di accesso e di valutazione del curriculum;
- a.bis) la previsione di eventuali prove scritte;

a.ter) le modalità di svolgimento del colloquio, comprensivo dell'eventuale presentazione e discussione di un progetto di ricerca;

b) il numero complessivo degli allievi ammissibili al dottorato di ricerca;

c) il numero e l'importo delle borse di dottorato disponibili al momento dell'emanazione del bando, con l'indicazione degli eventuali soggetti esterni e/o dei dipartimenti di Ateneo che si sono impegnati a tale finanziamento, e le possibilità di assegnare ulteriori borse, per scorrimento della graduatoria, ove si rendano disponibili risorse aggiuntive entro due mesi dalla data di avvio delle attività del corso (art. 8, c. 4, DM);

d) il numero degli eventuali posti senza borsa definito da ciascun Collegio dei docenti, nel limite di un posto ogni tre con borsa (art.9, c.1, DM);

e) la descrizione dell'eventuale progetto di ricerca per le borse bandite su specifiche tematiche.

3. Il bando può riservare dei posti con borsa o altre forme di finanziamento per studenti il cui titolo di studio propedeutico per l'accesso sia stato conseguito presso università estere.

Articolo 9

Prove di ammissione

1. Al fine di garantire una valutazione comparativa dei candidati, il concorso, deve essere effettuato attraverso la valutazione del curriculum, lo svolgimento di un colloquio ed eventualmente di una prova scritta. Il curriculum deve riguardare il percorso formativo, le esperienze professionali e di ricerca; la sua valutazione deve consentire di assegnare un punteggio complessivo motivato sulla base di parametri individuati dalla Commissione giudicatrice in sede di riunione preliminare.

2. Previa approvazione del Collegio, il bando può prevedere lo svolgimento del colloquio anche in videoconferenza. Il colloquio dovrà riguardare la verifica delle conoscenze, dell'attitudine alla ricerca, con disponibilità a condurre percorsi di formazione in Italia e all'estero, e dell'interesse all'approfondimento scientifico. Il bando potrà richiedere al candidato l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto potrà essere valutato insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. I colloqui possono prevedere altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato come espressamente deliberato dal Collegio dei docenti e indicato nel bando di concorso.

3. La prova scritta, dove prevista, sarà tesa ad accertare i requisiti culturali e potrà essere svolta, a scelta del candidato, in lingua italiana o inglese solo se il Collegio abbia deliberato tale possibilità.

4. Nel caso di selezione specifica di cui alla lettera e), comma 1, del precedente articolo, riservata a studenti laureati in università estere, la stessa potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio da svolgersi anche in videoconferenza, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti. Il bando potrà inoltre prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso da valutare insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. Il bando può prevedere, su delibera del Collegio, che i posti riservati non attribuiti possano essere resi disponibili per le procedure

ordinarie; nel caso di borse finanziate dall'Ateneo, tale possibilità è deliberata annualmente dagli organi accademici e indicata nel bando.

5. Nel caso di corsi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la Commissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5.bis Fermo restando il rispetto del DM, nelle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, possono essere contenute disposizioni in deroga alle previsioni del presente Regolamento.

6. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un vincitore o di un idoneo subentra il successivo secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle date di scorrimento previste nel bando. Oltre tali date, e comunque non oltre due mesi dalla data di inizio del corso di dottorato, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro richiesta dettagliatamente motivata del Collegio dei docenti senza recupero da parte del dottorando delle attività formative già espletate.

7. Il Collegio dei docenti delibera, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e tenuto conto degli eventuali scorrimenti, l'assegnazione delle borse ai vincitori aventi titolo che saranno poi conferite con disposizione del dirigente competente.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione deliberata dal Collegio dei docenti.

2. La Commissione, per ciascuna selezione, deve essere composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di università italiane e straniere, o enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Nel caso di una Commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al Collegio dei docenti. Nel caso di una Commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri esterni al Collegio dei docenti devono essere almeno due. La delibera del Collegio dei docenti per la designazione della Commissione con un numero di componenti superiore a tre deve essere motivata da idonee ragioni scientifiche. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire le eventuali sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta. La Commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti, non in quiescenza, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere, purché di particolare competenza documentata negli ambiti disciplinari del percorso formativo. Nel caso in cui la selezione sia bandita per temi/progetti di ricerca con borse finanziate in tutto o in parte da enti esterni, può partecipare alla Commissione un soggetto in rappresentanza dell'ente finanziatore e dallo stesso individuato in accordo con il Collegio dei docenti.

Articolo 11
Ammissioni in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato, in ogni momento:
 - a) i titolari di borse o analoghe forme di finanziamento che siano stati selezionati da organismi esterni all'Ateneo o consorzi di partner, entrambi nell'ambito di progetti di ricerca ministeriali, europei o internazionali che vedano la partecipazione di almeno un membro del Collegio o di un docente dei dipartimenti coinvolti nel dottorato. Il Collegio dei docenti deve comunque esprimere il proprio consenso all'ammissione verificando, tra l'altro, l'idoneità dell'eventuale titolo di studio estero posseduto, la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valutando l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione tramite il curriculum;
 - b) i candidati stranieri che necessitino di visto di ingresso per soggiorni di lungo periodo, che manifestino interesse a iscriversi a un dottorato dell'Università di Pisa, previo parere favorevole del Collegio dei docenti che dovrà verificare l'idoneità dell'eventuale titolo di studio estero posseduto, l'adeguato livello di preparazione scientifica, l'esperienza di studio e professionale pregressa, il livello di interesse all'ambito disciplinare di riferimento del corso e la congruità del tema di ricerca proposto con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente ammesso al corso dovrà dimostrare di avere, al momento dell'inizio del corso di dottorato, una forma di sostegno economico erogata da un ente pubblico o privato del paese di provenienza, che sostiene l'attività formativa dottorale di cui al presente Regolamento.
2. Le suddette ammissioni, se perfezionate con l'immatricolazione entro il 31 dicembre, si riferiscono all'anno accademico corrente; nel caso invece di immatricolazione successiva a tale data il dottorando terminerà il corso dopo tre anni dalla data nella quale si è immatricolato.
3. Su delibera del Collegio dei docenti, possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato coloro che, risultati idonei nella selezione di cui all'art. 9, alla data di inizio del corso di dottorato indicata nel bando di concorso per l'ammissione siano:
 - a) titolari di assegno di ricerca, previa verifica da parte del Collegio della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale del corso;
 - b) dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico;
 - c) titolari di un rapporto formalizzato, e di durata almeno pari a quella del corso, con soggetti pubblici e privati in convenzione con l'Università di Pisa. Tali soggetti pubblici e privati devono essere individuati annualmente nei relativi bandi di ammissione al momento dell'emanazione degli stessi.

PARTE III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 12

Borse di studio e altre forme di finanziamento

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti, prevedono un impegno economico che deve coprire la durata del corso, sono rinnovate annualmente ai sensi della normativa vigente (art.9, c.2, DM), a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente come verificato dal Collegio dei docenti secondo quanto previsto all'art. 15. Le borse possono essere finanziate anche da enti pubblici e privati mediante convenzione con l'Università di Pisa o da dipartimenti dell'Ateneo tramite lettere di impegno, da perfezionare prima dell'emanazione del bando e comunque, in caso di eventuali risorse aggiuntive, non oltre due mesi dalla data di avvio delle attività del corso. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università di Pisa per il finanziamento di dottorati di ricerca (art. 9, c. 2, DM). È fatta salva la possibilità di prevedere, nelle convenzioni per il finanziamento da parte di soggetti esterni di borse per progetto di ricerca finalizzato o a tema, una clausola risolutiva che stabilisca, nei casi sopra indicati, la restituzione degli importi non utilizzati.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (art. 9, c. 2, DM). Tale importo, è incrementato della percentuale del 50%, in caso di attività di ricerca all'estero, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi; tale periodo può essere esteso fino a un massimo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati in forma associata con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2. Per usufruire di tale maggiorazione il dottorando deve essere autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le cui norme sono definite nell'accordo stesso.

3. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato comunque al termine del periodo svolto o con periodicità non inferiore al mese su richiesta del dottorando. Il pagamento si effettua dietro presentazione di attestazione del responsabile della sede presso la quale il dottorando ha effettuato l'attività di ricerca, o, in caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, di dichiarazione del supervisore del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l'ente stesso.

4. In base alla normativa vigente (art. 9, c.4, DM), è assicurato a tutti i dottorandi un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, comunque in misura non inferiore al 10%, calcolato sull'importo lordo beneficiario della borsa. Tale quota, nel caso dei dottorati di interesse nazionale, di cui all'art. 24 del presente regolamento, è fissata in misura pari al 20% dell'importo della borsa, a valere sul cofinanziamento ministeriale. Su tale budget possono essere finanziate spese inerenti al percorso dottorale approvate dal Coordinatore. L'entità di tale finanziamento, di ammontare non inferiore al 10% dell'importo annuale della borsa medesima, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno accademico. Se il dottorando non utilizza completamente il budget, l'importo del budget stesso non utilizzato resta nella disponibilità del medesimo dottorato per un ulteriore anno per il proprio funzionamento. Tale budget è attribuibile a tutti i dottorandi a esclusione di quelli in soprannumero. Per i dottorandi

senza borsa tale budget sarà finanziato dal dipartimento sede di afferenza amministrativa dei corsi.

5. A decorrere dall'inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, i dipartimenti possono garantire ai dottorandi il rimborso di spese per lo svolgimento di attività riconosciute dal Collegio utili al percorso formativo dottorale.

6. La maggiorazione della borsa per il soggiorno all'estero, il budget di cui al comma 4 e l'eventuale rimborso delle spese di missione, così come disciplinato dallo specifico regolamento in materia, sono forme di sostegno economico cumulabili fra loro anche per la stessa finalità.

7. Il Collegio dei docenti può deliberare la riassegnazione di borse parzialmente godute dai dottorandi con borsa iscritti al primo anno, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. La quota residua della borsa sarà assegnata al dottorando immatricolato senza borsa secondo l'ordine della graduatoria di merito nella quale era collocato il titolare della borsa, nel rispetto del tema di ricerca eventualmente previsto in bando. Quest'ultimo dottorando mantiene il diritto a effettuare integralmente il soggiorno all'estero previsto dal comma 2. L'eventuale incompatibilità di cui al successivo comma sarà valutata dal momento dell'accettazione della borsa. Non sono erogate le eventuali mensilità oggetto di rinuncia da parte del precedente assegnatario, qualora, nello stesso periodo di spettanza, il nuovo beneficiario abbia percepito altri compensi incompatibili.

8. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università di Pisa. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. Qualora si verifichi la predetta incompatibilità, il dottorando decade dal godimento della borsa di dottorato a decorrere dal verificarsi della doppia titolarità.

9. Gli aspetti previdenziali sono disciplinati dalla normativa vigente.

9.bis Il dottorando che intende rinunciare agli studi, o alla sola borsa di dottorato proseguendo la formazione dottorale, è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia al corso e/o alla borsa decorre dalla data indicata nella dichiarazione stessa, non può essere retroattiva e non può essere revocata.

10. Le borse di studio possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca; in tal caso gli assegnatari sono vincolati allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nell'eventuale convenzione di finanziamento della borsa.

11. Le borse di studio finanziate o cofinanziate da soggetti privati esterni all'Ateneo sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio di Amministrazione può derogare a tale obbligo valutando la motivazione addotta.

12. L'Ateneo non può anticipare alcun pagamento riferito alle borse di dottorato nel caso di finanziamenti o cofinanziamenti non garantiti da fideiussione bancaria, da parte di soggetti esterni privati. Pertanto l'Università non provvederà al pagamento dell'importo al beneficiario per la quota dovuta dal finanziatore esterno privato e non corrisposta.

Articolo 13

Supervisore

1. Il Collegio dei docenti assegna nel corso del primo anno a ciascun dottorando un supervisore

e un co-supervisore, di cui almeno uno di provenienza accademica e scelto preferibilmente fra i componenti del Collegio stesso. Il supervisore e il co-supervisore possono essere soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo (art. 6, c. 6, DM).

2. Il supervisore coadiuvato dal co-supervisore, sostiene e monitora l'attività di ricerca del dottorando. Può proporre lo svolgimento di missioni del dottorando presso altre sedi, italiane o estere, ed è tenuto a informare il Collegio di eventuali criticità o esigenze relative alla ricerca.

3. L'esclusione dal corso di dottorato, nonché la mancata ammissione all'esame finale, devono essere deliberate dal Collegio previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del supervisore.

4. Il Collegio, in presenza di oggettivi riscontri, può revocare l'incarico al supervisore e al co-supervisore che non ottemperi alle funzioni attribuite.

5. Il Collegio dei docenti attesta la comprovata qualificazione scientifica del supervisore e/o dei co-supervisori esterni e ne verifica il corretto svolgimento delle funzioni.

Articolo 14

Attività compatibili e incompatibili

1. La frequenza del dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente (art. 12, c. 1, DM).

2. Il Collegio dei docenti, con provvedimento motivato, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti il relativo ambito formativo, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività dottorali (art. 12, c. 1, DM). I regolamenti interni dei corsi di dottorato possono disciplinare i casi in cui le attività non retribuite sono incompatibili con l'impegno dottorale.

3. Prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il dottorando deve presentare formale domanda di autorizzazione al Coordinatore e al supervisore, e per conoscenza, al direttore di dipartimento e all'ufficio dottorato.

4. Il Collegio delibera in merito alla richiesta di autorizzazione entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. Trascorsi inutilmente i termini, il direttore del dipartimento sostituisce il Collegio e dispone sulla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di rilascio dell'autorizzazione, comunicata a cura del Coordinatore al dottorando e per conoscenza all'ufficio dottorato, lo stesso potrà svolgere contemporaneamente la formazione dottorale e l'attività lavorativa.

6. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il dottorando deve scegliere, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza, se continuare a frequentare il dottorato rinunciando all'attività lavorativa oppure rinunciare a quest'ultima per proseguire il dottorato.

7. La borsa eventualmente erogata cesserà a decorrere dalla data di espressa rinuncia o di decadenza. L'inizio dell'attività non autorizzata prima della notifica della valutazione della predetta compatibilità comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Ateneo in materia, oltre a tutte le conseguenze previste dalla legge.

8. Qualora l'attività lavorativa sia in corso alla data di immatricolazione al corso di dottorato, l'interessato può continuare in detta attività fino a quando non gli sia comunicata l'autorizzazione ovvero il diniego a continuare nella stessa, secondo quanto sopra previsto.

9. Per i dottorandi senza borsa deve essere, in ogni caso, valutata in concreto dal Coordinatore, nel rispetto della procedura indicata ai precedenti commi del presente articolo, l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati quale in particolare il diritto allo studio.

10. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato, di specializzazione, di laurea o laurea magistrale italiano o estero. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 11 e agli artt. 18 e 25.

11. L'iscritto al dottorato può frequentare un solo master universitario durante il corso, previo motivato parere favorevole del Collegio dei docenti sulla compatibilità scientifica tra il master e il dottorato. Qualora vengano riscontrate incompatibilità, il dottorando dovrà optare per l'uno o l'altro corso.

12. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero. L'attività di didattica integrativa e/o sussidiaria/propedeutica/di recupero può essere svolta entro il limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Tali attività dovranno essere affidate tramite atto formale e potranno essere attestate a domanda dell'interessato. Le attività di tutorato, didattica integrativa e sussidiaria/propedeutiche/di recupero svolte a titolo oneroso, percependo gli assegni gravanti sul "Fondo giovani" a favore dei dottorandi dell'Università di Pisa, devono essere affidate previo espletamento di procedure selettive.

13. In conformità alla normativa vigente, gli iscritti ai corsi di dottorato non possono beneficiare di incarichi di docenza universitaria.

14. È fatta salva la disciplina speciale prevista per i dipendenti pubblici e per i dipendenti delle imprese che svolgono dottorati industriali.

Articolo 15

Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del corso.

2. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale, il Collegio delibera con adeguata motivazione l'esclusione dal corso, comunicata all'interessato dal dirigente competente. L'esclusione dal corso, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha effetto dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

Articolo 16

Sospensione del corso e proroghe

1. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere d'ufficio, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per:

- a) malattia;
- b) servizio civile;
- c) frequenza di corsi di formazione universitaria degli insegnanti;
- d) congedo di maternità, paternità e congedi parentali;
- e) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

2. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere, con delibera del Collegio dei docenti, esibendo idonea documentazione, la sospensione del corso per gravi motivi personali e familiari.

2.bis La sospensione del corso non può essere inferiore a due mesi né complessivamente superiore al termine massimo di sei mesi (art. 8, c. 8, DM). Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

2.ter Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima (art. 12, c. 7, DM).

3. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di sospensione hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento dell'esame finale. In sede di verifica di passaggio d'anno, il Collegio, nella valutazione dell'attività dottorale svolta, dovrà tener conto del periodo di sospensione che sarà recuperato con il prolungamento dell'ultimo anno.

4. Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa pena la nullità. La richiesta di sospensione non può essere retroattiva. Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata ed è onere del dottorando riprendere contatti con il proprio supervisore o Coordinatore.

5. Il dottorando, durante l'ultimo anno di corso, può richiedere, per una sola volta e per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dal presente regolamento, una proroga della durata massima di dodici mesi. La proroga può essere concessa dal Collegio dei docenti senza ulteriori oneri finanziari (art. 8, c. 6, DM).

6. Sulla base di esigenze scientifiche, in sede di verifica del passaggio del dottorando al terzo anno, il Collegio dei docenti, sentito il supervisore, può concedere ai dottorandi con borsa una proroga della durata del corso per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 7, DM). La suddetta proroga può essere concessa dal Collegio dottorale con un anticipo di almeno sei mesi dal termine del terzo anno di dottorato, purché la retribuzione della proroga sia completamente a carico del Dipartimento, anche attraverso finanziamenti esterni. La proroga può essere disposta per una sola volta ed è subordinata alla verifica, da parte del Collegio, della copertura finanziaria dell'estensione della borsa per l'intero periodo di proroga. I costi per la proroga sono a carico del dipartimento sede del dottorato o di terzi finanziatori, pubblici o privati. In forza di criteri separatamente determinati dal Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione delle richieste dei corsi di dottorato, delibera annualmente la costituzione di un apposito fondo a copertura anche parziale dei costi complessivi per le proroghe dei corsi di dottorato per motivate esigenze scientifiche.

7. I periodi di proroga, di cui ai precedenti commi 5 e 6, e di sospensione di cui al presente articolo non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatto salvo il congedo di maternità/paternità e gli altri casi specifici previsti dalla legge (art. 8, c. 9, DM).

Articolo 17
Dottorandi di area medica e veterinaria

1. I dottorandi di area medica e veterinaria possono, a domanda, partecipare all'attività clinico-assistenziale presso strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l'Università di Pisa e le strutture sanitarie pubbliche.

Articolo 18
Frequenza congiunta dei corsi di dottorato e di specializzazione medica

1. La frequenza congiunta di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato deve rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente (art. 7, DM).
2. Il Consiglio della scuola di specializzazione medica e il Collegio dei docenti del dottorato, a seguito di richiesta di frequenza congiunta da parte del dottorando, verificano la compatibilità delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, anche tenuto conto della distanza tra le sedi.
3. Il dottorando, nella domanda di riduzione delle attività dottorali per frequenza congiunta, dichiara le attività svolte nel corso di specializzazione medica, attestate da delibera del Consiglio della scuola di specializzazione che dichiara altresì la compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola.
4. Il Collegio dei docenti valuta la coerenza delle attività di ricerca dichiarate dal dottorando con il progetto dottorale e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda, riducendo la durata del corso di dottorato che non può comunque essere inferiore a due anni.
5. La borsa di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti dal dottorando in relazione alle attività del corso di specializzazione (art. 7, c. 1, lett. b, DM).

PARTE IV
Conseguimento titolo

Articolo 19
Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in "Ph.D.", è rilasciato dal Rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente (art. 8, DM).
2. Entro la fine dell'ultimo anno, il dottorando deve presentare domanda agli uffici per sostenere l'esame finale e deve altresì presentare la tesi al Collegio dei docenti del corso. I dottorandi, in sede di presentazione della domanda di esame finale, sono tenuti a compilare il questionario sulla valutazione dell'esperienza di studio e di ricerca e sulle aspettative professionali. Tale adempimento è elemento imprescindibile per la discussione della tesi.
3. Entro venti giorni dalla presentazione della tesi da parte del dottorando e previa acquisizione del parere del supervisore, obbligatorio e non vincolante, il Collegio delibera, con valutazione

motivata, la trasmissione della tesi ai due valutatori contestualmente nominati, e provvede alla trasmissione agli stessi della tesi, unitamente alla relazione del dottorando sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Per coloro che non abbiano fruito di una proroga di cui all'art. 16, comma 7, superiore a dieci mesi, se la tesi presentata non risultasse idonea per l'invio ai valutatori, il Collegio può rimandare tale valutazione concedendo del tempo aggiuntivo, massimo di due mesi dalla delibera stessa. I valutatori, in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, devono essere almeno due, non devono appartenere all'Università di Pisa né far parte del Collegio di dottorato. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario.

4. Ciascun valutatore deve esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi entro trenta giorni (art. 8, c. 11, DM) dal ricevimento della stessa; superato tale periodo, in assenza di specifiche comunicazioni, il Valutatore decade e il Collegio dovrà individuarne un altro. I valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Se i periodi di rinvio proposti dai valutatori sono diversi, al dottorando sarà concesso il rinvio più lungo. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

5. Il Collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori, ovvero decorso il periodo di rinvio per le necessarie integrazioni e correzioni. Solo nell'ultimo caso la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori (art. 9, c.11, DM).

6. La discussione potrà avvenire anche in videoconferenza.

7. Al termine della discussione svolta davanti a una Commissione costituita ai sensi del successivo art. 20, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta; è esclusa l'ammissione ad una seconda discussione. La tesi può essere giudicata: sufficiente, buona, ottima; in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico è prevista l'attribuzione della lode con voto unanime della Commissione.

8. La versione definitiva della tesi deve essere presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, avendo cura di fornirla in tempi utili ai membri della Commissione; entro tale data il dottorando dovrà altresì presentare agli uffici il frontespizio debitamente firmato rilasciato dalla banca dati delle tesi e dissertazioni accademiche elettroniche. Gli uffici competenti provvedono a porre in essere, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli adempimenti necessari per la conservazione della tesi presso la banca dati ministeriale e le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, nonché negli altri casi previsti dal regolamento per le tesi elettroniche.

9. Dopo la conclusione dell'ultimo anno, comprensivo delle eventuali proroghe, e fino alla discussione della tesi il dottorando:

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- può fruire dell'eventuale residuo del proprio budget ex art. 12, comma 4;
- ha diritto di accedere allo spazio per lavorare e alle strutture;
- ha diritto al trattamento di missione;
- ha diritto alla copertura assicurativa e alla mensa;

- non è soggetto al regime di incompatibilità previsto per le borse di studio e per le attività lavorative, salvo il caso di proroga retribuita;
- non è soggetto al regime di incompatibilità con altri corsi di studio universitari;
- non può richiedere la sospensione del corso;
- mantiene l'elettorato attivo;
- è escluso dall'elettorato passivo;
- può partecipare alla ripartizione dei corrispettivi relativi ai contratti delle prestazioni conto terzi.

10. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, unitamente al diploma a firma del Rettore, un documento, sottoscritto dal Coordinatore del corso, attestante le attività formative svolte durante il dottorato (art. 8, c. 13, DM), comprensivo dell'eventuale certificazione di dottorato europeo/internazionale di cui al successivo art. 26.

11. Il dottorando è dichiarato decaduto, con delibera del Collegio dei docenti, quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione. La decadenza è notificata al dottorando dal dirigente competente.

12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Articolo 20

Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta da almeno tre e non più di sei membri, scelti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i professori e ricercatori di università italiane e straniere o tra appartenenti a enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di dottorato specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La Commissione deve essere composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso. Inoltre, in caso di dottorato accreditato in forma associata, non più di un terzo della Commissione può essere formato da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato di cui all'art. 3, comma 2, lett. a)-e) (art. 8, c. 12, DM).

2. Se deliberato dal Collegio docenti, ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore di dipartimento sede amministrativa, su proposta del Collegio dei docenti.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 21 Disciplina applicabile

1. I soggetti convenzionati o consorziati di cui al successivo articolo, si impegnano a osservare il presente regolamento, fatte salve espresse deroghe previste in convenzione o negli accordi, in caso di cooperazione interuniversitaria internazionale, che possono riguardare anche la composizione del Collegio.

Articolo 22 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni o costituire consorzi con i soggetti indicati all'art. 3 comma 2.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

3. Nel caso di dottorati con sede amministrativa in Italia, attivati da consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, si applica la normativa vigente, anche con riguardo alla composizione del Collegio (artt. 4, 5 e 6, DM).

Articolo 23 Corsi di dottorato industriale e apprendistato per il dottorato di ricerca

1. L'Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'art. 3, comma 2, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Le convenzioni devono disciplinare (art. 10, c. 2, DM):

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

2. Le università possono destinare una quota dei posti disponibili dei corsi di dottorato anche industriale, ai dipendenti di imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione (art. 10, c. 4, lett. b, DM).

3. Resta in ogni caso ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato anche industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso (art. 10, c. 5, DM).

Articolo 24

Dottorati di interesse nazionale

1. Sono da considerarsi dottorati di interesse nazionale i corsi che presentano i seguenti requisiti (art. 11 DM) e precisamente:

a) contribuiscono in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

b) prevedono, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di cotutela;

c) prevedono, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

d) prevedono, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato minimo stabilito con decreto del MUR, oltre all'incremento nella misura del 50%, per un periodo complessivo non superiore a diciotto mesi, per attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei docenti (art. 9, c. 3, DM). La quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.

Articolo 25

Dottorato in cotutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in cotutela per la realizzazione della tesi, sotto la supervisione congiunta di un minimo di due docenti, almeno uno per ciascun ateneo. Il dottorando deve essere già regolarmente iscritto a un dottorato di ricerca in uno dei due atenei convenzionati in base alla relativa normativa vigente. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere comunque in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso al dottorato verificati dal Collegio dei docenti del corso.

2. Il dottorando non può entrare in cotutela nell'ultimo anno di corso.

3. Per effettuare un dottorato in cotutela è necessaria una convenzione, sottoscritta dai due atenei partner e, per accettazione, dal dottorando, che si riferisca a un singolo dottorando e precisi le condizioni concordate tra i due atenei per lo svolgimento delle attività di tesi e il rilascio del titolo. La convenzione deve essere redatta seguendo lo schema-tipo approvato dagli organi accademici. Sono ammesse modifiche non sostanziali rispetto allo schema-tipo. La convenzione

con contenuto sostanzialmente difforme dallo schema tipo deve essere approvata dagli organi accademici previo parere favorevole del Collegio dei docenti. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

4. Il Collegio dei docenti del dottorato deve approvare l'attivazione della cotutela, specificando il nominativo del dottorando, l'istituzione partner coinvolta, i due supervisori. In caso di dottorando in entrata con titolo di studio straniero, il Collegio dei docenti deve deliberare, ai fini dell'ammissione, l'equivalenza del titolo ad un diploma di laurea magistrale italiano.

5. Il dottorando deve iscriversi ogni anno presso entrambe le istituzioni ma è tenuto al pagamento della contribuzione universitaria a favore della sede amministrativa in cui si è immatricolato, salvo diversa indicazione in convenzione.

6. Il dottorando deve svolgere le attività formative e di ricerca nelle due istituzioni.

7. Il Collegio dei docenti dell'Università di Pisa deve valutare annualmente, ai fini dell'ammissione all'anno successivo, l'attività svolta dai dottorandi sia in ingresso sia in uscita.

8. L'ammissione all'esame finale dei dottorandi, sia in ingresso sia in uscita, deve avvenire secondo le norme indicate all'art. 19. L'esame finale deve svolgersi in un'unica sessione, in presenza di una Commissione formata sulla base di quanto indicato nella convenzione e approvata da entrambi gli atenei su proposta dei collegi dei docenti interessati in conformità con i rispettivi regolamenti. La data di esame finale sarà concordemente fissata dai due atenei e possibilmente in conformità con il presente Regolamento. Se nell'ateneo partner il dottorato ha una durata superiore a tre anni o dopo i tre anni è concesso un periodo di preparazione della tesi superiore a quello previsto nel presente Regolamento, il periodo eccedente la durata del dottorato dell'Università di Pisa non comporterà il rinnovo dell'iscrizione al corso ma sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi.

9. In presenza di motivate esigenze rappresentate dal supervisore, il Collegio può deliberare l'anticipo della discussione per un periodo massimo di quattro mesi rispetto alla conclusione del corso dell'Università di Pisa.

10. Al dottorando in cotutela verrà rilasciato da entrambe le istituzioni un titolo di Ph.D. riconosciuto dai paesi interessati e nel diploma, congiunto o doppio, deve essere fatta menzione della cotutela. Le modalità di rilascio del titolo sono stabilite nella convenzione.

Articolo 26

Doctor Europaeus

1. Può essere rilasciata la certificazione di *Doctor Europaeus* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di due professori provenienti da due università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;

b) almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi e in cui ha sede il corso;

c) parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;

d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione diverso da quello del dottorando.

2. La certificazione viene rilasciata dal Collegio dei docenti, come parte dell'attestazione delle attività formative di cui all'art. 19, comma 10.

PARTE VI Applicazione

Articolo 27 Norme transitorie e finali

1. Le modifiche di adeguamento del presente regolamento al DM entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il testo del regolamento modificato è inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata ai regolamenti.

2. Le modifiche di cui al primo comma si applicano ai corsi di dottorato dell'Università di Pisa, e agli studenti agli stessi immatricolati, con decorrenza dal XXXVIII ciclo.

3. Si applicano a tutti i corsi di dottorato dell'Università di Pisa, anche precedenti al ciclo XXXVIII, e ai loro dottorandi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo del decreto di emanazione di cui al primo comma, le modifiche:

- dell'art. 6, comma 8, nella parte in cui prevede che le riunioni del Collegio dei docenti siano valide secondo le modalità di cui all'art. 51 dello Statuto di Ateneo e all'art. 114-*bis* del Regolamento generale di Ateneo, come attuato da apposito Regolamento di Ateneo;

- dell'art. 12, comma 2, nella parte in cui prevede che l'importo della borsa di studio di dottorato sia incrementato della percentuale del 50% in caso di attività di ricerca all'estero per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, periodo che può essere esteso fino a diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati in forma associata con i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

- dell'art. 12, comma 4, laddove prevede che con il budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero possano essere finanziate anche "spese inerenti al percorso dottorale approvate dal Coordinatore";

- dell'art. 16, Sospensione del corso e proroghe, nei seguenti limiti:

a) la proroga prevista dal comma 5 si applica a tutti i dottorandi che, alla data di entrata in vigore del decreto di emanazione di cui al comma 1, non hanno ancora presentato la tesi al Collegio dei docenti;

b) fermo restando quanto disposto dall'art. 8, c. 8, DM, la proroga per esigenze scientifiche prevista dal comma 6 si applica ai dottorandi che, alla data di entrata in vigore del decreto di emanazione di cui al comma 1, non sono stati ancora soggetti alla verifica per il passaggio dal secondo al terzo anno di dottorato; detta proroga si applica altresì ai dottorandi del XXXV

ciclo iscritti al terzo anno di corso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, secondo capoverso;

- dell'art. 18, Frequenza congiunta dei corsi di dottorato e di specializzazione medica, limitatamente ai casi di motivata richiesta da parte del dottorando immatricolato a cicli precedenti il XXXVIII;
- dell'art. 19, Esame finale, fatto salvo l'applicazione della disciplina previgente per i dottorandi la cui tesi, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è stata già trasmessa ai valutatori;
- dell'art. 20, Commissioni giudicatrici, fatto salvo l'applicazione della disciplina previgente per le commissioni esaminatrici già nominate.

4. I regolamenti interni dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Pisa devono conformarsi alle modifiche del presente regolamento in adeguamento al DM. Nelle more della revisione, le prescrizioni incompatibili sono sostituite dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, anche con riguardo alla disciplina transitoria contenuta nel presente articolo.

PARTE VII

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Articolo 28

Divieto temporaneo dell'obbligatorietà dello svolgimento di periodi di studio e ricerca all'estero

1. Fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19 in tutte le nazioni, sia all'interno dell'Unione Europea che nei paesi extra UE, è sospesa l'obbligatorietà, per i dottorandi iscritti a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, dello svolgimento di periodi di studio e ricerca all'estero, ove prevista nei regolamenti interni di dottorato o in forza di delibere o decisioni amministrative.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica ai dottorandi beneficiari di borse Pegaso e ai dottorandi in cotutela, per i quali rimangono efficaci le specifiche disposizioni previste, rispettivamente, dalla Regione Toscana e nelle convenzioni di cotutela.